



TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato, dott.ssa Anna Laura Magliulo

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 luglio 2023 nell'ambito del procedimento volto alla apertura della liquidazione giudiziale, iscritto al numero di ruolo generale 56-1/2023, promosso dai creditori

S.p.a. nei confronti della società debitrice S.r.l.;

preso atto della presentazione, da parte del debitore, dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, ex art. 17 Codice della crisi, per l'apertura della procedura di composizione negoziata della crisi, e della contestuale istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio;

rilevato che l'art. 25 *quinquies*, primo *alinea*, Codice della crisi non consente l'accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 40, come quello volto alla liquidazione giudiziale dell'impresa;

ritenuto, tuttavia, che non sia applicabile al caso di specie la norma appena menzionata, dovendo essa interpretarsi in modo coerente con le finalità della Direttiva Insolvency, volte al salvataggio dell'impresa "vitale" (passibile cioè di risanamento anche mediante la ristrutturazione negoziata del debitore), e dovendo, quindi, considerarsi il divieto in parola operante nelle sole ipotesi in cui la (contestuale) procedura di liquidazione giudiziale sia stata avviata su impulso del debitore stesso e non anche nelle fattispecie, come quella in esame, in cui l'accesso allo strumento di regolazione della crisi *de quo* sia stato richiesto da soggetti diversi dall'imprenditore;

ritenuto, infatti, che l'interpretazione della norma non può prescindere dalla considerazione dei principi informativi ed ispiratori della riforma, protesa, come detto, verso definizioni pattizie della crisi in un'ottica di conservazione delle società in dissesto;

ritenuto, quindi, che l'interpretazione della norma non può che essere quella che nega rilievo impeditivo alla pendenza di procedimenti giudiziali promossi dai terzi (che possono, quindi, essere paralizzati dalla richiesta di misure protettive, salva la verifica che in concreto sia perseguibile la strategia di risanamento) e attribuisce effetti preclusivi (peraltro temporanei) solo alle iniziative dell'imprenditore, in quanto sintomatiche di un suo intento dilatorio (sul punto, cfr. Tribunale Bologna, 23 giugno 2023);

rilevato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 18, comma quarto, Codice della crisi, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive, e fino alla conclusione delle trattative o alla archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salva la revoca delle misure protettive;

P.Q.M.



Visti gli artt. 12 ss. e 25 *quinquies* Codice della crisi,

SOSPENDE

Il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di accesso allo strumento di composizione negoziata della crisi.

Si comunichi.

Torre Annunziata, li 20 luglio 2023

Il Giudice delegato

dott.ssa Anna Laura Magliulo

